



ISTITUTO COMPRESIVO "F. Torre"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via Nicola Sala, 32 82100 - **BENEVENTO**
Telefono 0824 1909602 - Fax 0824 1909614
e.mail bnic84500g@istruzione.it - bnic84500g@pec.istruzione.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento Generale per
Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione
e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



CAMBRIDGE
International Examinations
Cambridge International School

Ai Docenti classi terze
Scuola Secondaria di I grado "F.Torre"
SEDE
E, p.c. Al Direttore dei S.G.A.
Dott. Paolino Capuozzo
SEDE

Sito Web dell'Istituto www.ictorrebn.edu.it

OGGETTO: Indicazioni operative svolgimento esami di Stato a.s. 2021/22

Il 14 marzo 2022 il Ministero dell'Istruzione, con Ordinanza n.64, ha dettato disposizioni in merito all'espletamento, per il corrente anno scolastico, dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, confermando la validità dei seguenti Decreti:

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
 - Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
 - Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
- Pertanto a seguito di quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 13 maggio 2022, si dispone quanto segue:

OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE

AMMISSIONE ALL'ESAME (art. 2 O. M. n.64 del 14 marzo 2022)

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- la frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato da parte dell'alunno, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

VOTO DI AMMISSIONE

Ai sensi dell'art.2, comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale 64/2022, il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 del Dlgs 62/17 " il voto di ammissione all'esame conclusivo del I ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno ".

Il voto di ammissione risulterà dalla media del voto d'esito e degli indicatori di qualità di processo del percorso dello studente nel triennio, valutati secondo i descrittori riportati nel Mod. A allegato alla presente.

Per il giudizio di ammissione si allega il Modello B "Format giudizi di ammissione esami" gentilmente prodotto dalla docente Marina Quici per facilitarvi gli adempimenti dovuti. Resta inteso che il suo utilizzo non rappresenta un obbligo ma un'opportunità.

NON AMMISSIONE ALL'ESAME.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.

La certificazione delle competenze è redatta dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato con allegata la certificazione trasmessa dall'INVALSI per coloro che hanno svolto le prove standardizzate. -

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

PROVE D'ESAME.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021.2022, ai sensi della O.M. n. 64/22, è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria, all'insegnamento dell'educazione civica e, per la sottocommissione 3 F, lo svolgimento di una prova pratica di strumento musicale.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ESAME.

Prova scritta relativa alle competenze di italiano

La Commissione dovrà predisporre almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali 2012, secondo le seguenti tipologie proposte singolarmente oppure strutturando la prova in più parti riferibili alle diverse tipologie:

- testo narrativo o descrittivo;
- testo argomentativo;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico.

La prova scritta di italiano è finalizzata ad accertare:

- la padronanza della lingua;
- la capacità di espressione personale;
- il corretto ed appropriato uso della lingua;
- la coerente e organica esposizione del pensiero.

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

La Commissione dovrà predisporre almeno tre tracce, tra cui sorteggiare quella da proporre ai candidati. Le tipologie a cui potersi riferire sono:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

La Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Attraverso lo scritto di matematica si dovranno accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:

- numeri;
- spazio e figure;
- relazioni e funzioni;
- dati e previsioni.

La prova orale

L'esame si conclude con il colloquio, condotto collegialmente dalla Sottocommissione evitando una sequenza di micro-interrogazioni disciplinari. La prova orale, infatti, è finalizzata a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze descritte nel profilo finale dello studente e ciò che maggiormente va tenuto in considerazione, anche in una ipotetica griglia di valutazione, è *la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio* che lo studente dimostri di avere maturato.

Esame di Stato degli alunni DA, DSA e BES

Per gli alunni con disabilità, le prove sono definite sulla base del piano educativo individualizzato, in modo da valutare i progressi maturati in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Analogamente per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento si deve fare riferimento al piano didattico personalizzato, con possibilità di tempi più lunghi per il loro svolgimento rispetto al resto dei compagni e la previsione di utilizzo di strumenti compensativi. Le eventuali prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. Con il Regolamento del 2017, infatti, è stato chiarito che il rilascio dell'attestato di credito formativo è previsto solo per i candidati con disabilità che non si presentino all'esame di Stato e che possono, in virtù dell'attestato iscriversi e frequentare la scuola secondaria di secondo grado ovvero i corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME

La Commissione accoglie i criteri di valutazione dell'esame con riferimento al raggiungimento del profilo finale dello studente come descritto nelle Indicazioni nazionali 2012 del primo ciclo di istruzione, così come deliberato dal collegio dei docenti del 13 maggio 2022 (Mod. A allegato). Supera l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione l'alunno che consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. Tale voto, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM n. 741/2017, è assegnato secondo la procedura di seguito descritta:

- preliminarmente la Sottocommissione calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti;
- successivamente la Sottocommissione calcola la media tra il voto di ammissione e la

media dei voti delle prove scritte e del colloquio;

- tale media viene arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta plenaria.

Se il voto è pari a dieci decimi può essere accompagnato dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti dell'esame stesso.

ESAME IN VIDEOCONFERENZA

L'Ordinanza ministeriale n.64/22 continua a prevedere lo svolgimento dell'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, ma è anche utile allo svolgimento dell'esame per chi è degente in luoghi di cura od ospedali, per chi è impossibilitato a lasciare il proprio domicilio o per chi frequenta sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza, secondo le modalità e le condizioni poste dall'art 8 dell'ordinanza ministeriale n.64/22.

VALUTAZIONE FINALE E COMUNICAZIONE ESITI

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale non inferiore a sei decimi. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito - inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione - è pubblicato al termine delle operazioni di esame e tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

COORDINATORI SOTTOCOMMISSIONI ESAMI

Sottocommissioni	Coordinatori
I	Zarro Angela
II	Mercurio Silvana
III	Raieta Tiziana
IV	Tiso M. Grazia
V	Tiso M. Grazia
VI	De Toma Paola
VII	Iorio Federica
VIII	Castelluccio Isabella
IX	Mainiero Maria
X	Palumbo Pina

Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Maria Luisa Fusco